

principale stabilimento a Genova, a Napoli, a Palermo e via dicendo, io chiedo alla Commissione e al Governo di dirmi esplicitamente se questo straniero godrà o no l'esenzione della tassa.

**Boselli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Boselli, relatore.** Perchè la vendita di una nave sia compiuta, occorre che sia fatta la traslazione della proprietà della nave dall'armatore italiano al compratore di essa. L'armatore di una nave iscritta nella matricola italiana, non può essere che un italiano. Ci possono essere, come dice l'onorevole Indelli, grandi industriali stranieri che siano nel nostro paese e che abbiano navi; ma queste navi, quanto a nazionalità, figurano come navi italiane; e, soltanto nel caso che perdano questa nazionalità (il che risulta dalla matricola), non si estende loro il vantaggio concesso da questa legge.

Queste interpretazioni che hanno il valore che hanno...

**Indelli.** Son giuste.

**Boselli, relatore.** ...ma certamente ne devono aver molto, tolgono di mezzo molti dubbi giuridici dell'onorevole Indelli.

**Presidente.** L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**Indelli.** Io vorrei che prima l'onorevole ministro esprimesse il suo avviso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** Io pregherei l'onorevole Indelli di ritirare la sua proposta, e di prendere atto della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, alla quale io mi associo.

**Indelli.** Sta bene; ritiro la mia proposta e prendo atto di questa dichiarazione.

**Presidente.** Allora l'articolo 46 rimane modificato come segue:

“ Durante un quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, i contratti di compra e vendita stipulati dopo la promulgazione stessa, e quelli per la costruzione di bastimenti a vapore ed a vela, saranno soggetti al solo diritto fisso di una lira per quanto concerne le tasse di registro. Questa disposizione non si estende alle vendite di navi italiane a stranieri ed alle comperie di navi straniere per parte di italiani.

“ Sono soppressi i diritti di segreteria sugli atti di qualunque genere, relativi ai bastimenti nazionali ed ai loro equipaggi, che si ricevono negli uffici di porto.

“ È pure soppressa la tassa di trascrizione

degli atti traslativi o dichiarativi di proprietà delle navi nazionali, dei contratti di pegno di esse, di quelli di cambio marittimo e di costruzione, di cui è parola all'articolo 29 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086. ”

Pongo a partito quest'articolo con queste modificazioni; chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 47. Le disposizioni contenute ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1° del titolo 2° della legge 8 giugno 1874, n. 1947, sono modificate come appresso:

“ 1° Per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le mutue, nelle quali il premio sia dichiarato, sarà dovuta la tassa, una volta tanto, dell'uno per cento sull'ammontare del premio cumulato per la durata dell'assicurazione.

“ 2° Per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato, la tassa è stabilita per una volta tanto, in lire una per ogni migliaio di somma assicurata. ”

(È approvato.)

**Boselli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Boselli, relatore.** A questo punto verrebbe l'articolo relativo alla sospensione dell'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile.

La Camera ha già udito come il Governo abbia chiesto che non si addivenga all'approvazione di tale articolo, e come la Commissione, per quanto a malincuore, abbia creduto da parte sua di dover consentire. Però la Commissione aveva rivolto l'invito all'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare due cose. In primo luogo, che si sarebbe proceduto all'applicazione della tassa di ricchezza mobile nei modi normali con cui questa tassa è applicata ad altre industrie. In secondo luogo, che avrebbe date opportune istruzioni agli agenti delle tasse di procedere con molta equità, e con quei temperamenti che le condizioni eccezionali della marina mercantile richiedono.

Il ministro, quando il relatore espresse questi voti, fece palesi segni di assenso.

Noi ci eravamo riservati di tradurre questo voto nostro in un esplicito ordine del giorno, da accettarsi dal Governo, e da approvarsi dalla Camera.

In assenza dell'onorevole ministro delle finanze, pensa la Commissione che il Governo vorrà dichiarare che concorda nelle cose ora da me dette;